

Equipaggiamenti invernali, alcune precisazioni normative sull'uso di pneumatici e catene da neve

di Donaldo Labò - Pneurama 4/2018

Sulla materia degli equipaggiamenti dei veicoli per la stagione invernale si riscontrano tuttora richieste di chiarimenti e/o interpretazioni operative. Ritorniamo quindi su tale contesto, per richiamare alcuni aspetti del quadro normativo vigente, e sua evoluzione, riguardante i veicoli a motore e i pneumatici, loro caratteristiche costruttive e possibilità di utilizzo.

Codice della Strada



Per aumentare l'aderenza durante la marcia nelle condizioni difficili di neve e/o ghiaccio possono essere utilizzate catene da neve, pneumatici da neve e pneumatici chiodati. L'uso di catene o pneumatici da neve è obbligatorio dove prescritto da apposito segnale di obbligo (circolare a fondo blu – art.122), dall'ente proprietario della strada con specifica ordinanza, come stabilito da legge 102/2010 modifica art. 6 Codice della Strada, e in ogni caso

dove le condizioni della strada lo impongano per neve e ghiaccio in atto, anche al di fuori del periodo 15 novembre - 15 aprile, precisato dal Ministero Trasporti per le ordinanze dei vari enti.

Catene

Sono i dispositivi supplementari di aderenza destinati a essere montati sulle ruote motrici, come specificato sia dalle direttive che dalla norma tecnica UNI11313. I costruttori di autoveicoli sono tenuti, dalle direttive sull'omologazione del veicolo, a prevedere l'utilizzo di almeno un tipo di catena sulle ruote motrici per almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi, ovvero omologati all'origine, per quel veicolo. Anche per i veicoli a quattro ruote motrici (4x4) la possibilità di montaggio delle catene è da prevedere da parte del costruttore veicolo per almeno uno degli assi, di preferenza l'anteriore. Attenersi comunque sempre a quanto prescritto dal costruttore veicolo nelle istruzioni di uso e manutenzione, ed evitare oltretutto inconvenienti agli organi di trasmissione.



Per quanto attiene le caratteristiche di sicurezza, costruttive e prestazionali (rispondenza a specifiche norme tecniche), i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici da neve sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011: Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 (autovetture, derivati trasporto leggero e relativi rimorchi). Secondo il decreto, devono essere omologati in conformità alla norma nazionale UNI 11313, oppure secondo altre norme europee equivalenti, come la austriaca ON V5117. Per i veicoli commerciali/industriali di massa superiore a 3,5 t non è invece ancora prevista dal ns. ordinamento la rispondenza a norme specifiche. Non è quindi esclusa la possibilità di

utilizzare mezzi antisdrucciolevoli di caratteristiche e materiali diversi da quelli metallici tradizionali. Ove però sussiste l'obbligo di impiego, per segnaletica o ordinanze, i dispositivi che soddisfano tale obbligo devono comunque essere quelli "omologati" secondo quanto sopra indicato.

Pneumatici da neve - Marcatura



Premesso che tutti i pneumatici destinati all'impiego su strada devono essere "omologati" (marcatura "E" con relativa numerazione), quelli destinati agli impieghi invernali secondo le disposizioni sinora vigenti, tra cui la Direttiva Europea del 1992, sono contrassegnati dalla marcatura M+S (o MS, o M&S, o M-S).

Negli ultimi anni, successivamente alla pubblicazione del Reg.to (CE) 661/2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, è stata comunque introdotta nei Regolamenti internazionali anche la marcatura 3pmsf (3 peaks mountain snow flake, il pittograma "Alpino") per la quale invece sono stati previsti appositi test di aderenza su neve/ghiaccio da superare per ottenerne la relativa omologazione.



Periodo di utilizzo e indicazioni carta di circolazione

La normativa vigente: sia la precedente Direttiva sui pneumatici, che faceva parte della omologazione del veicolo, sia il Regolamento europeo attuale, prescrivono che i pneumatici indicati in omologazione dal costruttore del veicolo devono avere un simbolo della categoria di velocità "compatibile" con la velocità massima di progetto del veicolo. Viene successivamente specificato nel testo che tale requisito non si applica ai veicoli solitamente equipaggiati con pneumatici ordinari (normali) ed equipaggiati, "saltuariamente" o "occasionalmente", con pneumatici da neve per i quali è in tal caso ammesso un codice velocità inferiore (sino a Q=160 km/h) con l'apposizione di targhetta monitoria visibile dal conducente.

Con le circolari 104/95 (vettura) e 105/95 (autocarro) il nostro Ministero Trasporti ha poi precisato che si intende tale deroga nell'impiego "stagionale" dei pneumatici M+S. In pratica l'utente, che ha indicate sulla carta di circolazione le misure "normali" di pneumatici previste (con codice velocità adeguato alla velocità massima del veicolo), può nella stagione invernale montare le stesse misure in M+S con codice velocità inferiore (sino a Q), anche senza che sia espressamente indicato in carta di circolazione. Si è verificato nel tempo che sulle carte di circolazione possono risultare indicazioni delle stesse misure, anche in M+S, con codice velocità inferiore a quelli "normali" previsti, indicazioni di per sé non necessarie per quanto suddetto.

Se i pneumatici "M+S" - anche indicati in carta di circolazione - hanno un cod. velocità inferiore a quello dei pneumatici "normali" di pari misura (e soprattutto inferiore alla velocità massima del veicolo come da Direttiva omologazione), si deve intendere comunque che tale deroga (v. Direttiva e circolare 104) è giustificata solo nella stagione invernale, e non tutto l'anno. Ove invece risultino indicate in carta di circolazione misure di pneumatici, solo in M+S, diverse da quelle "normali", vale sempre la regola generale: se il codice velocità del pneumatico M+S è inferiore alla velocità massima del veicolo, solo impiego stagionale; se il codice velocità del pneumatico M+S è adeguato alla velocità massima del veicolo, al pari di quelli normali, l'impiego non ha limitazioni stagionali (anche se le caratteristiche delle mescole e della scolpitura del battistrada sono studiate per gli impieghi invernali). Pneumatici all season (4 stagioni): come evidente dalla denominazione, sono

prodotti studiati per fornire buone prestazioni in ogni stagione. A livello normativo, per gli impieghi invernali devono comunque riportare la marcatura M+S (e 3pmsf). Per l'utilizzo nelle altre stagioni vale quanto sopra detto riguardo al codice di velocità. Per la durata della stagione invernale il Ministero Trasporti ha poi fornito l'indicazione con la direttiva del 2013, la stessa delle ordinanze: 15 novembre - 15 aprile. Viene inoltre concesso un mese prima – dal 15 ottobre – per il montaggio, e uno dopo – sino al 15 maggio – per lo smontaggio degli invernali.

Equipaggiamento veicolo

L'installazione di pneumatici da neve su tutte le ruote del veicolo è fortemente raccomandata per assicurare condizioni uniformi di aderenza nelle varie situazioni, e quindi sicurezza. Le vigenti norme prevedono purtuttavia solamente il montaggio di pneumatici dello stesso tipo su ogni asse – se sono installati pneumatici da neve, devono essere montati almeno sulle ruote motrici – e con la stessa struttura (diagonale, radiale, incrociata) su tutte le ruote.

Pneumatici chiodati

L'utilizzo di pneumatici da neve di tipo approvato, muniti di chiodi per la marcia sul ghiaccio, è ammesso nel nostro Paese, per veicoli di massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t, alle condizioni previste da una apposita circolare del Ministero Trasporti risalente agli anni '70: sporgenza chiodi non superiore a 1,5 mm, numero di chiodi per pneumatico compreso tra 80 e 160,limite massimo di velocità di 90 km/h su strade ordinarie e 120 km/h in autostrada,applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori e montaggio su tutte le ruote del veicolo-uso limitato tra il 15 novembre e il 15 marzo. Tale disposizione è da considerarsi ancora in vigore in quanto non in contrasto con la normativa vigente, e ai sensi di un articolo del reg.to del Codice su disposizioni tecniche emanate e non sostituite da nuove disposizioni.